




COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROVINCIA DI PASIAN DI PRATO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)**

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 64 del 30 settembre 2014



2014

INDICE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento*
- Art. 2 - Presupposto*
- Art. 3 - Soggetto attivo*
- Art. 4 - Componenti del tributo*
- Art. 5 - Dichiarazione*
- Art. 6 - Riscossione*
- Art. 7 - Accertamento, Sanzioni ed interessi*
- Art. 8 - Rimborsi*
- Art. 9 - Importi minimi*
- Art. 10 - Accertamento con Adesione*
- Art. 11 - Riscossione coattiva*
- Art. 12 - Funzionario responsabile*
- Art. 13 - Norme di rinvio e clausola di adeguamento*
- Art. 14 - Entrata in vigore*
- Art. 15 - Abrogazioni*

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – (IMU)

- Art. 16 - Oggetto*
- Art. 17 - Presupposto impositivo*
- Art. 18- Soggetti Passivi*
- Art. 19 - Definizione Immobili*
- Art. 20 - Base imponibile*
- Art. 21 - Determinazione dell'aliquota*
- Art. 22 - Assimilazioni*
- Art. 23 - Esenzioni*
- Art. 24 - Riduzioni*
- Art. 25 - Versamenti*
- Art. 26 - Ravvedimento*
- Art. 27 - Dichiarazione*

TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Art. 28 - Oggetto*
- Art. 29 - Presupposto e finalità*
- Art. 30 - Soggetti passivi*
- Art. 31 - Immobili soggetti al tributo*
- Art. 32 - Determinazione della base imponibile*
- Art. 33 - Determinazione dell'aliquota*
- Art. 34 - Riduzioni ed esenzioni*
- Art. 35 - Versamenti*
- Art. 36 - Servizi indivisibili e relativi costi*

TITOLO 4 – DISCIPLINA DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)

- Art. 36 - Rinvio*

IMPOSTA UNICA COMUNALE

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI DELLA IUC (IMU- TASI- TARI)

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Pesian di Prato, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto

L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, legato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla detenzione degli stessi.

Art. 3 – Soggetto attivo

Soggetto attivo è il Comune di Pesian di Prato per gli immobili che insistono sul suo territorio.

Art. 4 – Componenti dell'imposta

L'imposta si articola in due componenti:

- ***la componente patrimoniale***, costituita dall'imposta municipale propria (**IMU**), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- ***la componente servizi***, articolata a sua volta:
 - nella *tassa per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Per quanto riguarda quest'ultima si fa integrale rinvio alle norme contenute nel Regolamento per l'applicazione della **tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati**.

Art. 5 – Dichiarazione

I soggetti passivi presentano la dichiarazione IMU e TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili ai tributi.

Ai fini della dichiarazione concernente la TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU ed in ogni caso la dichiarazione è unica.

Le dichiarazioni e/o comunicazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche per l'IMU.

In sede di prima applicazione della TASI, si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti gli elementi utili per l'applicazione della tassa.

La dichiarazione di cui ai precedenti commi ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati;

La dichiarazione, anche se non redatta su modello ministeriale, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili ad identificare con certezza l'immobile e sia fatta in forma scritta e debitamente sottoscritta.

Art. 6 - Riscossione

I singoli tributi componenti la I.U.C. sono versati e riscossi secondo le modalità previste dalla norma in vigore al tempo dell'applicazione.

Art. 7 – Accertamento, Sanzioni ed interessi

Ai sensi della L. 147/2013 e s.m.i., commi da 696 a 699:

a) In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs 472/97.

Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Per le predette sanzioni non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs 472/97;

b) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

c) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

d) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art.1 della Legge n. 147/2013 entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00;

e) Le sanzioni di cui alle precedenti lettere b), c) e d) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza dell'utente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi;

f) Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale tempo per tempo vigente. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

g) Si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D Lgs 472/1997.

Art. 8 - Rimborsi

Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sulle somme spettanti al contribuente a titolo di imposta sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento generale delle entrate (*) secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

(* articolo 33: "... interessi in misura pari al saggio legale ...")

Art. 9 – Importi minimi

Si fa integrale rinvio al vigente Regolamento generale delle entrate (*).

Art. 10 – Accertamento con adesione

Si fa integrale rinvio al capo settimo del vigente Regolamento generale delle entrate.

Art. 11 – Riscossione coattiva

In caso di mancato integrale pagamento delle imposte IMU e TASI, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 12 – Funzionario responsabile

A norma del comma 692, della L. 147/2013 e s.m.i., la Giunta comunale designa un funzionario responsabile dell'imposta, che possono essere anche diversi per le singole tipologie, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le relative controversie.

Art. 13 – Norme di rinvio e clausola di adeguamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa per i servizi comunali (TASI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Art. 14 – Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2014, fatta eccezione del Titolo 3 (TASI) che decorre dal 01.01.2015.

Art. 15 – Abrogazioni

Con l'approvazione del presente regolamento viene abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 10.09.2013.

(* articolo 4: "... i versamenti volontari non sono dovuti fino a concorrenza dell'importo di € 5,00 ...")

TITOLO 2
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)

Art. 16 – Oggetto

Il presente titolo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i..

Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Art. 17 – Presupposto impositivo

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di qualunque immobile, sito nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze, i terreni incolti e i cosiddetti "orticelli".

Art. 18 – Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'imposta sono individuati:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione (art. 4 - comma 12-quinquies del D. L. n. 16 del 2 marzo 2012)

Art. 19 – Definizione immobili

Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento si intende per:

- **“fabbricato”** l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; (circolare 3/DF del 18 maggio 2012 comma 2)
- **“abitazione principale”** l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano

abituamente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

L'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto (circolare 3/DF del 18 maggio 2012 comma 6);

- **“pertinenze dell'abitazione principale”** esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- **“area fabbricabile”** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari; (Cassazione n. 15566 del 30 giugno 2010).

- **“terreno agricolo”** il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole indicate nell'art.2135 del codice civile.

Art. 20 – Base imponibile

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

Art. 21 – Determinazione dell'aliquota

Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 22 – Assimilazioni

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. (D.L. 47 del 28 marzo 2014 – Art. 9);

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale, il soggetto passivo deve comunicare al l'ufficio tributi il possesso dei relativi requisiti, allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, di cui al precedente articolo 5) del presente regolamento, relativa all'anno d'imposta di riferimento. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni delle condizioni da cui consegue la perdita del beneficio dell'equiparazione all'abitazione principale.

Art. 23 – Esenzioni

Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) ~~*i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette. Abrogata dall'art. 13 del D.L. 201/2011;*~~
- h) i terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale ricadenti nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011.
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- j) l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano adibito ad abitazione principale e relativa pertinenza ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie catastali A/01, A/08 e A/09;
- k) a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Art. 24 – Riduzioni

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) **per i fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) **per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni, mediante il proprio ufficio tecnico che dovrà esprimersi nei termini previsti dalle norme vigenti.

Nel caso che dall'accertamento risultino confermate le condizioni esplicitate nelle dichiarazioni verrà emesso idoneo provvedimento di inagibilità.

La riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di inagibilità è stato accertato dall'ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per il quale necessitano interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31 - comma 1 - lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, all'art. 3 - comma 1 - lettere c) e d), del D.P.R. 380/2001, nonché all'art. 4 - comma 2 - lett.

a) e b) della legge regionale 11.11.2009, n. 19. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura, etc).

Ai fini dell'imposta si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

Art. 25 – Versamenti

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 25– Ravvedimento

Per quanto attiene il ravvedimento si fa rinvio alle norme statali ed al vigente Regolamento generale comunale delle entrate.

Art. 27 – Dichiarazione

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro i termini e modalità indicate all'articolo 5 del presente regolamento.

Sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione solo nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti o fatti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche.

Pertanto, a titolo esemplificativo, occorre presentare la dichiarazione nei seguenti casi:

- variazione del valore di aree fabbricabili;
- sottoscrizione/cessazione di contratti di leasing immobiliare;
- immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa;
- immobili che hanno perso/acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione e/ o riduzione (*es. comodato*);
- variazione delle caratteristiche degli immobili (esempio: terreno agricolo che è diventato edificabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato; area divenuta fabbricabile in seguito alla demolizione del fabbricato);
- costituzione/estinzione sugli immobili, del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'Articolo 540 del codice civile, nonché degli altri diritti reali di godimento uso, usufrutto e diritto di superficie;
- costituzione/estinzione sugli immobili, del diritto reale di abitazione a favore dell'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- acquisizione della residenza presso case di riposo o istituti sanitari a seguito di ricovero permanente.
- immobili inagibili e/o inabitabili.

- immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ,alle Forze polizia, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

Le dichiarazioni e/o comunicazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche per l'IMU.

TITOLO 3
DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)

Art. 28 – Oggetto

Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Pesian di Prato del tributo per i servizi indivisibili (TASI) istituito dalla Legge 27 Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 29 – Presupposto impositivo e finalità

Presupposto impositivo del tributo per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 35 del presente regolamento.

Art. 30 – Soggetti passivi

La TASI è dovuta da chiunque possieda, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 29. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Nel caso:

- in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo (70 %). In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
- di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
- in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
- di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 31 – Immobili soggetti al tributo

Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo e con esclusione dei terreni agricoli.

Si intende per:

Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento si intende per:

- **“fabbricato”** l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; (circolare 3/DF del 18 maggio 2012 comma 2)
- **“abitazione principale”** l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.
L'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto (circolare 3/DF del 18 maggio 2012 comma 6);
- **“pertinenze dell'abitazione principale”** esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- **“area fabbricabile”** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari; (Cassazione n. 15566 del 30 giugno 2010).
- **“terreno agricolo”** il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole indicate nell'art.2135 del codice civile

Art. 32 –Base imponibile

La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Art. 33 – Determinazione dell'aliquota

Ai sensi dell'art. 1 - commi 676 e 677 - della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, le aliquote sono stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. n. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Art. 34 – Riduzioni ed esenzioni

Il Comune, con la deliberazione consiliare di fissazione delle aliquote, può stabilire apposite agevolazioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

Art. 35 - Versamenti

Il versamento è eseguito secondo le modalità stabilite da appositi decreti ministeriali assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati.

La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso il tributo è dovuto dal soggetto che ha posseduto o detenuto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.

Qualora permanga la previsione normativa di invio dei conteggi di pagamento precompilati da parte del Comune al contribuente, in caso di mancato pagamento delle somme indicate nell'avviso di pagamento, si provvede ad emettere un invito al pagamento, notificandolo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o mezzo equipollente, con scadenza 60 giorni dalla data di ricevimento.

Decorso tale termine, senza l'adempimento dell'utente, il gestore notificherà un avviso di accertamento con contestuale irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7 lettera a) del presente regolamento.

Art. 36 – Servizi indivisibili e relativi costi

Il gettito della TASI è destinato alla copertura dei costi di esercizio dei servizi comunali indivisibili, così individuati:

- a) Pubblica sicurezza e vigilanza urbana: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del relativo personale comunale, corrispettivi pagati a terzi per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi) ed escluse le spese finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada;
- b) Anagrafe e stato civile: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del relativo personale comunale, corrispettivi pagati a terzi per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi) ed al netto di entrate specifiche;
- c) Cultura e beni culturali: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del relativo personale comunale, corrispettivi pagati a terzi per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi) ed al netto di entrate specifiche;

- d) Illuminazione stradale pubblica: corrispettivi pagati a terzi per la fornitura dell'energia e per la manutenzione ordinaria degli impianti ed escluse le spese finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada;
- e) Servizi cimiteriali: tutti i costi ordinari di gestione (corrispettivi pagati a terzi per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi);
- f) Manutenzione stradale e verde pubblico: retribuzione del relativo personale comunale, corrispettivi pagati a terzi per la manutenzione ordinaria;
- g) Servizi socio-assistenziali: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del relativo personale comunale, corrispettivi pagati a terzi per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi);
- h) Servizio di protezione civile: tutti i costi ordinari di gestione (corrispettivi pagati a terzi per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi);

I costi di cui al precedente comma da coprire con la TASI relativa a ciascun anno sono indicati nel bilancio di previsione del Comune relativo all'anno medesimo.

La copertura della percentuale dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili eventualmente non coperti dal gettito della TASI è assicurata attraverso il ricorso a risorse comunali diverse dai proventi della TASI medesima.

TITOLO 4

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art.36 - Rinvio

Si fa integrale rinvio al Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.